

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pfi 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Roberta BONFIGLIOLI, dei Sig.ri Leandro DALTRI e Alessandro MIRAMARI, e della società U.S. CORTICELLA SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTA BONFIGLIOLI, presidente della U.S. Corticella SSD S.r.l. all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 19, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Alessandro Miramari – tesserato come dirigente accompagnatore da ottobre 2020 - di svolgere nella stagione sportiva 2020/2021 le funzioni di allenatore in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. per il campionato di Serie D benché non tesserato in qualità di allenatore e non in possesso della necessaria qualifica per allenare una compagine partecipante al Campionato di Serie D nonché per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Alessandro Miramari di tesserarsi in qualità di dirigente della società U.S. Corticella SSD S.r.l. omettendo di richiedere ed ottenere l'obbligo di sospensione dall'Albo del Settore Tecnico;

LEANDRO DALTRI, allenatore Uefa B, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico perché nella stagione sportiva 2020-2021 tesserato come allenatore della U.S. Corticella SSD S.r.l. ha consentito e non impedito che il Sig. Alessandro Miramari, dirigente accompagnatore della medesima società dall'ottobre 2020, benché non tesserato in qualità di allenatore e non in possesso della necessaria abilitazione e qualifica per allenare una compagine partecipante al campionato di Serie D e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, lo affiancasse e coadiuvasse nello svolgimento dell'attività di allenatore in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. per il campionato di Serie D. Lo stesso Miramari in occasione della gara Corticella – Marignanese del 18.10.2020 in virtù della qualifica di Dirigente Accompagnatore ha svolto la propria attività di allenatore direttamente dalla panchina unitamente al Sig. Daltri. Il tutto come emerso in fase di indagine dalle numerose audizioni nonché come emerge dagli articoli di stampa e dai vari social network;

ALESSANDRO MIRAMARI, Allenatore Giovani Calciatori Licenza C, non tesserato come allenatore ma tesserato come Dirigente Accompagnatore dall'ottobre 2020 per la U.S. Corticella SSD S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 19, comma 2, 33, comma 1, 35, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico ed all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., perché nella stagione sportiva 2020/2021 ha svolto le funzioni di allenatore (unitamente al Sig. Daltri) in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. per il campionato di Serie D non essendo tesserato in qualità di allenatore e non in possesso della necessaria qualifica per allenare una compagine partecipante al campionato di Serie D

nonché per rispondere della violazione di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per non aver richiesto ed ottenuto l'obbligo di sospensione dall'Albo del settore tecnico per tesserarsi in qualità di dirigente in favore della società U.S. Corticella SSD S.r.l. Lo stesso Miramari, inoltre, in occasione della gara Corticella – Marignanese del 18.10.2020, in virtù della qualifica di Dirigente Accompagnatore, e ha svolto la propria attività di allenatore direttamente dalla panchina unitamente al Sig. Daltri. Il tutto come emerso in fase di indagine dalle numerose audizioni nonché come emerge dagli articoli di stampa e dai vari social network;

A.S. CORTICELLA SSD, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati Sig.ri Alessandro Miramari, Leandro Daltri e Roberta Bonfiglioli al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Roberta BONFIGLIOLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. CORTICELLA SSD, e dai Sig.ri Leandro DALTRI e Alessandro MIRAMARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per la Sig.ra Roberta BONFIGLIOLI, 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Leandro DALTRI, di 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MIRAMARI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.S. CORTICELLA SSD;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina